

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE E DI QUALIFICA DIRIGENZIALE (approvato con Decreto Deliberativo Presidenziale n. del)

INDICE

TITOLO I – PROCEDIMENTI DISCIPLINARI. PRINCIPI GENERALI

Art.1. Fonti

Art.2. Individuazione dell'Ufficio per la gestione dei procedimenti disciplinari della Provincia di Monza e della Brianza

Art.3. Individuazione dell'Ufficio per la gestione dei procedimenti disciplinari svolti in forma associata per conto di altri Enti locali

Art.4. Competenze del Dirigente per l'istruttoria e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari del dipendente

Art.5. Norma finale. Rinvio.

TITOLO I – PROCEDIMENTI DISCIPLINARI. PRINCIPI GENERALI

**Art.1
Fonti**

1. Il sistema delle sanzioni disciplinari e del giusto procedimento per l'applicazione delle stesse nei confronti del personale non dirigente e di qualifica dirigenziale dipendente dell'Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato è stabilito dagli articoli 55 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni Locali vigenti nel tempo, nel rispetto dei principi di trasparenza e di garanzia del contraddittorio. Le disposizioni dell'art. 55 e seguenti (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative) del d.lgs. n. 165 del 2001, fino all'art. 55-*octies*, costituiscono norme imperative ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, comma 2, del codice civile.

Art. 2

Individuazione dell'Ufficio per la gestione dei procedimenti disciplinari della Provincia di Monza e della Brianza

1. L'Ufficio competente per i procedimenti e i provvedimenti disciplinari, in appresso denominato U.P.D., nei confronti del personale dipendente dirigente e non dirigente, previsto dal comma 2 dell'art. 55-*bis* del d.lgs. n. 165/2001, per i procedimenti disciplinari per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, è costituito, in forma monocratica, dal dirigente a cui è affidata la gestione delle risorse umane, che ne assume pertanto la piena titolarità e responsabilità.
2. Nel caso in cui il dirigente cui è affidata la gestione del personale fosse temporaneamente impedito è sostituito dal dirigente che formalmente ne svolge le funzioni in sua sostituzione.
3. L'U.P.D. provvede alle contestazioni di addebito, all'istruttoria del procedimento disciplinare ed all'irrogazione della sanzione per le infrazioni per le quali è prevista l'applicazione di sanzioni

superiori al rimprovero verbale.

4. L'U.P.D., oltre alle infrazioni di propria competenza, può fornire, ove richiesto, un supporto tecnico e giuridico ai settori dell'Ente, affiancando i singoli Dirigenti nell'espletamento delle procedure di loro competenza, al fine di garantire il più possibile uniformità di procedure.

5. Ogni attività a supporto dell'U.P.D. è svolta dal Servizio personale.

6. Per le infrazioni di cui al comma 3, art. 55 sexies del D. Lgs. n. 165/2001 commesse dal Responsabile dell'ufficio per i provvedimenti disciplinari (di cui all'art. 55-bis, comma 4) è individuato il Segretario Generale in qualità di titolare dell'azione disciplinare anche per altri procedimenti disciplinari a carico dello stesso dirigente.

Art. 3

Individuazione dell'Ufficio per la gestione dei procedimenti disciplinari svolti in forma associata per conto di altri Enti locali.

1. L'Ufficio per i procedimenti e i provvedimenti disciplinari in forma associata, in appresso denominato U.P.D.A., previsto dal comma 2 dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001, per i procedimenti disciplinari per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale nei confronti del personale non dirigente, qualora venga stipulata la convenzione per la gestione di tali funzioni per conto dei comuni, è costituito da dipendenti della Provincia di Monza e della Brianza ed è così composto:

- Il Dirigente cui è affidata la gestione delle risorse umane, in qualità di Presidente;
- L' Esperto legale - Avvocato dell'Avvocatura Provinciale, in qualità di Componente;
- Il Responsabile del Servizio Personale, in qualità di Componente.

2. L'Ufficio per i procedimenti e i provvedimenti disciplinari in forma associata, in appresso denominato U.P.D.A., previsto dal comma 2 dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001, per i procedimenti disciplinari per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale nei confronti del personale dirigente, qualora venga stipulata la convenzione per la gestione di tali funzioni per conto dei comuni, è così composto:

- Il Segretario Generale della Provincia di Monza e della Brianza, in qualità di Presidente;
- Il Dirigente cui è affidata la gestione delle risorse umane della Provincia di Monza e della Brianza, in qualità di Componente;
- Il Segretario Generale del Comune del dipendente cui si riferisce il procedimento disciplinare, in qualità di Componente, il quale nei casi di assenza o impedimento, è sostituito da altro soggetto individuato dal medesimo Segretario Generale o da chi lo sostituisce.

2. L'Ufficio decide a maggioranza degli aventi diritto al voto.

3. Il componente della Provincia temporaneamente impedito di cui ai commi 1 e 2, è sostituito da un dirigente/funziionario individuato dal Segretario Generale della Provincia.

4. L'U.P.D.A. provvede alle contestazioni di addebito, all'istruttoria del procedimento disciplinare ed all'irrogazione della sanzione per le infrazioni per le quali è prevista l'applicazione di sanzioni

superiori al rimprovero verbale.

5. L'U.P.D.A., oltre alle infrazioni di propria competenza, può fornire, ove richiesto, un supporto tecnico e giuridico all'ufficio personale dell'ente convenzionato, nell'espletamento delle procedure di loro competenza;

6. Ogni attività a supporto dell'U.P.D.A. è svolta dal Servizio personale.

7. Per le infrazioni di cui al comma 3, art. 55 sexies del D. Lgs. n. 165/2001 commesse dai componenti dell'ufficio associato per i provvedimenti disciplinari (di cui all'art. 55-bis, comma 4) la Provincia di Monza e della Brianza individua il Segretario Generale della Provincia in qualità unico titolare dell'azione disciplinare. Nel caso sia egli stesso interessato dalle infrazioni sopra citate, si individua quale soggetto competente a procedere, il sostituto del Dirigente cui è affidata la gestione delle risorse umane della Provincia di Monza e della Brianza come unico titolare dell'azione disciplinare.

Art. 4

Competenze del Dirigente per l'istruttoria e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari del dipendente

1. Il Dirigente del servizio di appartenenza del dipendente istruisce e definisce il procedimento disciplinare applicando la sanzione per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale.

2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Dirigente è competente il Dirigente individuato come sostituto, con esclusione in ogni caso del dipendente incaricato di posizione organizzativa.

Art. 5

Norma finale. Rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni in materia disciplinare previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali del personale e della dirigenza del comparto Funzioni Locali all'epoca vigenti e per le parti non in contrasto con le disposizioni legislative in materia di procedimenti e sanzioni disciplinari.